

Privati
Business

CATTOLICA & MOTORI

MACCHINE AGRICOLE

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DALLA
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE



MOBILITÀ

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC MACCHINE AGRICOLE

Le presenti Condizioni di Assicurazione (MRA - MOD. C&M AGRICOLI RC 2 - ED. 11/2020) sono parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1 e compongono il Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni (MOD. DIP AGR)
- DIP Aggiuntivo Danni (MOD. DIP+ AGR)

e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.



EDIZIONE 11/2020

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | cattolica.it | scarica l'app   

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA CHIAREZZA

CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti. In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

MAIUSCOLO

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

grassetto

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

corsivo

esempi di calcolo, codicilli, voci del Glossario relative a sezioni specifiche



INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

SOMMARIO

GLOSSARIO

GLOSSARIO	4
-----------------	---

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	9
--	---

RC AUTO

SEZIONE RC AUTO	18
-----------------------	----

PROTEZIONE LEGALE

SEZIONE PROTEZIONE LEGALE	31
---------------------------------	----

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO"	43
Sezione RC AUTO	43
Sezione PROTEZIONE LEGALE	44

GLOSSARIO



“Per scegliere, devo capire.”

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste Condizioni di Assicurazione, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA

A

Aggravamento del rischio

Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumenta la probabilità del verificarsi del danno.

ARAG SE

Società Gestionaria alla quale la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri Protezione Legale.

Area aeroportuale

Area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione (il proprietario, il locatario, il Conducente autorizzato e i trasportati del veicolo indicato in Polizza).

Attestazione dello stato di rischio

Documento che certifica la storia assicurativa del rischio assicurato (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata ecc.) e che la Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.

Avente diritto

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (Contraente; ovvero qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

B

Banca Dati

La banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS che contiene le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

C

Car sharing

Servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato.

Carta Verde

Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.

Stati in cui non è più necessario possedere la Carta Verde per la libera circolazione: Portogallo, Spagna, Andorra, Francia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria, Italia, Slovenia, Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Malta e Cipro.

Stati in cui è ancora obbligatoria la Carta Verde: Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia, Turchia, Azerbaigian, Iran, Israele, Tunisia, Marocco

Stati per i quali la Compagnia non rilascia la Carta Verde: Albania, Marocco.

c.c.

Codice Civile

Cessionario

La persona fisica o giuridica che subentra nel Contratto di Assicurazione.

Classe di merito di conversione universale (CU)

Classe di merito assegnata obbligatoriamente al Contratto in base alle regole previste dai regolamenti/provvedimenti IVASS.

La classe di merito C.U. certifica la storia assicurativa e si basa su elementi oggettivi, uguali per tutte le compagnie assicuratrici che si muovono con le stesse regole.

Circolazione

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.

Compagnia

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Cattolica Assicurazioni.

Conducente

Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

Consap

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it).

Contraente

Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione, che paga il Premio e che aderisce al Contratto di abbonamento.

Contratto

Il documento contrattuale di Assicurazione (detto anche Polizza).

c.p.

Codice Penale

c.p.c.

Codice Procedura Civile

c.p.p

Codice Procedura Penale

D**D.Lgs**

Decreto Legislativo

D.P.R.

Decreto del Presidente della Repubblica

E**Ebbrezza**

Situazione di superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.

F**Familiare convivente**

La persona fisica convivente nel medesimo nucleo familiare del proprietario.

Franchigia

Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Furto

È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, che identifica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

I**Incendio**

È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incidente

L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro liquidabile a termini di Polizza.

Invalità permanente

La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

L

Legge

Il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private e i relativi regolamenti.

Locatario

La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base a un Contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

M

Massimale

L'importo massimo che la Compagnia assicurativa s'impegna a pagare per i danni patrimoniali e personali derivanti dal sinistro dell'Assicurato. Il valore eccedente tale massimale dovrà essere corrisposto direttamente dall'Assicurato.

N

Nucleo familiare

Il nucleo come si evince dallo stato di famiglia.

P

Patto di riservato dominio

È un Contratto di vendita con il quale l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata al pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti in causa (art. 1523 c.c.)

Polizza

Il documento che comprova il Contratto di Assicurazione.

Portatore di handicap

La persona fisica che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vive una situazione di svantaggio sociale nel contesto di riferimento.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

La somma di denaro (comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge) dovuta dal Contraente alla Compagnia per la copertura assicurativa.

Proprietario

L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

R

Rapina

È il reato, previsto dall'art. 628 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

R.C.A.

Responsabilità Civile Auto, ossia la responsabilità del Conducente e del proprietario (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, e locatario in caso di veicolo concesso in leasing) di un veicolo per i danni involontariamente causati ad altri (persone e/o cose) durante la circolazione dello stesso.

Responsabilità concorsuale

Responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Responsabilità principale

Responsabilità prevalente o superiore attribuita a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Risarcimento diretto

Procedura, applicabile secondo le modalità previste dalla legge, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge alla Compagnia per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

S**Sinistro**

Evento dannoso, accidentale e inatteso, che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale, per il quale è prestata la garanzia.

Società (altre)

Altre aziende, oltre quelle citate, che cooperano con la Compagnia.

Società Gestionaria

La Società che gestisce i sinistri Protezione Legale.

Sostanze Stupefacenti o Psicotrope

Sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.

T**Tariffa**

I prezzi stabiliti dalla Compagnia in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.

Terzi

Coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge, ossia la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall'Assicuratore.

Trasporto non in conformità

Trasporto di persone che avviene in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (definizione relativa alla sezione garanzia R.C.A. - Opzioni facoltative con pagamento di un Premio aggiuntivo).

V**Veicolo**

macchine agricole e rimorchi agricoli in genere.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

LE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

In questa prima parte vengono indicate le norme e i punti fermi comuni a tutte le Sezioni, formule e garanzie proposte.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Premessa

Nella presente sezione sono descritte le norme comuni alle garanzie trattate nel presente fascicolo e di seguito dettagliate:

- Sezione R.C.A.: offre la garanzia R.C.A. e altre garanzie acquistabili facoltativamente;
- Sezione Protezione legale: offre la garanzia di Protezione legale acquistabile facoltativamente nelle forme: Formula Promozione, Standard e Plus.

ART. 1 DOVE VALE LA COPERTURA

L'Assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra e per tutti gli stati dell'Unione Europea.

L'Assicurazione vale anche per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), qualora venga rilasciata dalla Compagnia e le cui sigle internazionali non siano barrate.

Qualora il veicolo circoli all'estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

Sezione Protezione Legale

Le prestazioni di tutela legale elencate nell'art. 2 "Casi garantiti" della sezione "Protezione legale" ai punti:

- A. Protezione legale Formula Promozione,
- B. Protezione legale Standard,
- C. Protezione legale Plus,

sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per la difesa penale e il risarcimento danni extracontrattuale;
- Italia, San Marino e Città del Vaticano: in tutte le restanti ipotesi.

Le prestazioni di tutela legale elencate nell'art. 2 "Casi garantiti" della sezione "Protezione legale" al punto

D. Patente Protetta Standard

sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per lett. a) Difesa Penale;
- Italia, San Marino e Città del Vaticano: per lett. d) Errata Variazione dei punti;
- Europa: per violazioni analoghe a quelle di cui alle lett. b) Violazioni al Codice della Strada e lett. c) Sanzioni amministrative accessorie.

Le prestazioni di Perdite Pecuniarie elencate nell'art. 2 "Casi garantiti" della sezione "Protezione legale" ai punti:

D. Patente Protetta Standard,

E. Patente Protetta Standard con garanzia aggiuntiva 1

sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Italia, San Marino e Città del Vaticano: per lett. e) Indennità Autoscuola, lett. f) Indennità Zero punti, di cui al punto D;
- Europa e Turchia: in relazione alla Diaria di cui al punto E.

L'Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

ART. 2 QUANDO E COME DEVO PAGARE

Il Premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate con l'eventuale applicazione di una maggiorazione del Premio.

Il Premio, o la prima rata di Premio, devono essere pagati alla consegna della Polizza, se non versato il Premio, l'Assicurazione resta sospesa fino al pagamento. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

Il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo anche se è stato concesso il pagamento frazionato.

Il pagamento deve essere eseguito alla Compagnia o all'agenzia cui è assegnato il Contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o la quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa Carta Verde (se prevista).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del Premio può essere eseguito tramite:

- a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Compagnia;
- b. ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l'agente in qualità di agente della stessa;
- c. contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- d. sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia oppure la Compagnia.

ART. 3 QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Il Contratto di Assicurazione non prevede il tacito rinnovo e a scelta del Contraente può avere le seguenti durate:

- a) **annuale**, il contratto ha durata annuale;
- b) **annuale più frazione**, la Polizza ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione);
- c) **temporanea**, il contratto può avere una durata massima di 180 giorni e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza.

I contratti stipulati nelle forme **annuale e annuale più frazione s'intendono risolti dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del Contratto non producendo più alcun effetto, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia stato stipulato un nuovo Contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura, anche se stipulata con altra compagnia.**

La Compagnia, almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto (salvo il caso di Polizza temporanea), mette a disposizione del Contraente una nuova proposta assicurativa, presso l'agenzia alla quale è assegnato il Contratto.

Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del Premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di Premio e di Polizza.

Qualora il Contraente non accettasse la proposta di rinnovo, il Contratto s'intende risolto nei termini qui descritti.

Le garanzie assicurative espressamente indicate in Polizza operano dalle ore 24 del giorno:

- di decorrenza indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati;
- di pagamento del Premio o della prima rata, se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza.

In caso di frazionamento del Premio, se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza della frazione pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Gli eventuali sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.

L'Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24 qualora sia espressamente indicato in Polizza e/o nel certificato di Assicurazione.

ART. 4 CHE OBBLIGHI HO (DICHIARAZIONI INESATTE, RETICENZE E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE)



Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.), **o la mancata comunicazione di ogni variazione** delle circostanze stesse **che comportino aggravamento del rischio** (art. 1898 del c.c.), **possono comportare l'annullamento della Polizza, la perdita del diritto all'indennizzo o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione**, della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.

Relativamente alla garanzia di R.C.A., la Compagnia eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma.

ART. 5 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO



Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.

ART. 6 CESSAZIONE DEL RISCHIO

In caso di:

- vendita o messa in conto vendita del veicolo,
- distruzione, demolizione o esportazione definitiva dello stesso,
- furto o rapina senza ritrovamento, **il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia:**
 - **fornendo la relativa documentazione e**
 - **assumendo l'impegno di non utilizzare** certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina.

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l'assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

La Compagnia, **su richiesta del Contraente**, provvederà alla gestione del Contratto con una delle seguenti soluzioni:

- trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal Contraente (sostituzione);
- risoluzione del Contratto;
- cessione del Contratto;
- sospensione del Contratto.

TRASFERIMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA AD ALTRO VEICOLO INDICATO DAL CONTRAENTE (SOSTITUZIONE)

Il Contraente, o il proprietario se persona diversa, può **chiedere che la copertura assicurativa sia resa valida per un altro veicolo**:

- di proprietà dello stesso Contraente, o del proprietario se persona diversa;
- locato dallo stesso Contraente, o dallo stesso proprietario se persona diversa, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purché non inferiori a 12 mesi;
- di proprietà di una o più delle persone intestatarie del veicolo venduto, nel caso in cui ne sia titolare una pluralità di soggetti, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata** da parte del o dei comproprietari cedenti.

In tutti i casi il Contraente, o il proprietario se persona diversa, deve fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare.

Nel caso in cui l'operazione comporti una variazione di Premio, si procede al suo conguaglio sulla base della tariffa in vigore sul Contratto oggetto di variazione.

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contraente può risolvere il Contratto, con la restituzione della parte di Premio R.C.A. corrisposta e non usufruita, dal momento della **consegna della copia**:

- **del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà** con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di vendita del veicolo;
- o
- **dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo** (o del certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo.

Nel caso in cui il veicolo sia stato dato in conto vendita e la vendita abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sotto, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purché in pari data il Contraente abbia **assunto l'impegno di non utilizzare** certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

Restituzione del Premio	1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua
-------------------------	---



Per casi di furto o rapina, la risoluzione del Contratto, con restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, ha effetto:

- **previa consegna della denuncia** presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza,
- **dal giorno successivo** a quello della denuncia stessa.

Se il furto avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di Assicurazione, il Contraente **è tenuto a corrispondere la relativa rata di Premio** con diritto alla restituzione dello stesso come indicato.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto.

In tutti i casi, **in assenza dell'idonea documentazione, il Contratto si risolve senza restituzione di Premio dalla data di assunzione dell'impegno** di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina..

CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Contratto di Assicurazione venga ceduto all'acquirente del veicolo, la Compagnia provvederà all'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti assicurativi.

Sul Contratto ceduto non sono ammesse sospensioni o variazioni di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di Contratto.

Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto. Per questo, la Compagnia non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente può chiedere che il Contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato secondo le regole contenute nell'art. 7 "Sospensione e riattivazione del Contratto".

ART. 7 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

SOSPENSIONE

Nel caso in cui il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di Contratto, deve darne comunicazione alla Compagnia impegnandosi a non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l'assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

La sospensione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte del Contraente dell'apposita appendice emessa dalla Compagnia.

In caso di furto del veicolo, e previa consegna di copia della denuncia presentata alle Autorità competenti, ha decorrenza a partire dal giorno successivo alla denuncia stessa.

ESCLUSIONI

La sospensione non è consentita:

- se il periodo di Assicurazione in corso con Premio pagato e non goduto è inferiore a 1 mese,
- per i contratti di durata inferiore all'anno,
- per i contratti ceduti,
- per i contratti amministrati con "libro matricola",
- per i contratti gestiti con "multiveicolo",
- per i contratti d'Assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.

RIATTIVAZIONE

La riattivazione del Contratto avviene su richiesta del Contraente per lo stesso o un altro veicolo.

Nel caso in cui si tratti dello stesso veicolo, l'operazione è ammessa purché la proprietà sia:

- del medesimo intestatario al P.R.A.;



- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi;
- stata trasferita ad uno dei soggetti di cui alla sezione “Gestione della sostituzione e della classe di CU” dell’articolo 5 “Pejus (condizione speciale – G)”.

Nel caso in cui si tratti di altro veicolo, l’operazione è ammessa purché la proprietà sia:

- del medesimo intestatario al P.R.A.;
- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi;
- di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui ne sia titolare una pluralità di soggetti, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata** da parte del o dei comproprietari cedenti.



La riattivazione per un veicolo diverso da quello inizialmente assicurato è ammessa purché quest’ultimo risulti venduto, posto in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto senza ritrovamento.

NOTA BENE:

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto:

- una **durata minima pari o superiore a tre mesi**, con la riattivazione, la scadenza annuale del Contratto viene prorogata per un periodo di tempo pari a quello della durata della sospensione. In tal caso si applicherà la tariffa in vigore al momento della riattivazione stessa.

Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

- una **durata inferiore a tre mesi**, non si procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione, e il Premio verrà determinato sulla base della tariffa in vigore sul Contratto sostituito.



Se il Contraente non provvede alla riattivazione entro dodici mesi dalla sospensione, il Contratto si estingue. Nel caso di documentata vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del Contratto, la Compagnia restituirà, **previa richiesta dell’Assicurato** ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita.

Restituzione del Premio	1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua dal momento della sospensione
-------------------------	---

ART. 8 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Compagnia vi provvederà previo eventuale conguaglio di Premio.

Il Contraente si impegna a non utilizzare e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate del Certificato da sostituire e della Carta Verde, se rilasciata. Per il rilascio di duplicati in caso di deterioramento, smarrimento, sottrazione o distruzione si osserva quanto segue:

- in caso di deterioramento, il Contraente deve distruggere il documento deteriorato;
- in caso di sottrazione il Contraente deve fornire alla Compagnia la prova di avere denunciato il fatto alle Autorità competenti;
- in caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa alla denuncia, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

ART. 9 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato **deve comunicare per iscritto** alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato **deve darne avviso** a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

L'inadempimento doloso, ai sensi dello stesso articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 10 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto, se il Contraente:

- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Contraente;
- non è "Consumatore", è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Compagnia).

ART. 11 IMPOSTE E TASSE



Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 12 DIRITTO DI RIPENSAMENTO (valido solo per polizze stipulate con tecniche di vendita a distanza)

Entro 14 giorni dalla stipula del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto. In tal caso la Compagnia provvederà a restituire al Contraente il Premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.



Per avvalersi di questo diritto, il Contraente deve contattare l'agenzia, presso la quale è appoggiato il contratto, la quale fornirà i documenti necessari per l'esercizio del diritto di ripensamento.

La sottoscrizione dei suddetti documenti prevede l'assunzione dell'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

Dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente manifesta per iscritto la volontà di esercitare tale diritto, nel rispetto delle suddette modalità, cesserà la copertura assicurativa e la Compagnia provvederà a rimborsare il Contraente.

Restituzione del Premio	1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua
-------------------------	---

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata) **dopo l'esercizio del diritto di ripensamento, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.**

RC AUTO

GARANZIA R.C.A. E OPZIONI FACOLTATIVE

In questa Sezione vengono indicate la garanzia R.C.A. e le opzioni facoltative a disposizione del Contraente.

SEZIONE R.C.A.

ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO



La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere **entro i limiti convenuti** le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel Contratto.

Qualora venga dichiarato in Polizza che il veicolo traina un rimorchio, l'Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni derivanti dal traino dello stesso.

La Compagnia inoltre assicura:

- la circolazione del veicolo assicurato in aree private;
- la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato, per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi, non trasportati, in conseguenza della circolazione e **nel limite del massimale R.C.A. indicato in Polizza. Sono in ogni caso esclusi i danni alle persone trasportate e al veicolo stesso;**
- la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni:**
 - alle cose trasportate o in consegna
 - e subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni.**La garanzia è prestata nel limite del massimale R.C.A. indicato in Polizza.**
- i danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi provocati dall'incendio del veicolo assicurato, quando questo non è in circolazione.

Copertura danni a mobili e immobili di terzi per incendio veicolo	Fino a euro 300.000 per anno assicurativo
---	---

Sono in ogni caso esclusi:

- i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'Assicurato stesso;
- i danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.



Per questi casi, i massimali indicati in Polizza sono destinati:

- anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria;
- per la parte non assorbita dai suddetti, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni sopra indicate.

OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

La Compagnia, **solamente per il primo sinistro**, rinuncia alla rivalsa nei confronti del Conducente, del proprietario o locatario del veicolo identificato in Polizza, qualora lo stesso, al momento del sinistro, risulti in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada.

TRASPORTO NON IN CONFORMITÀ

La Compagnia rinuncia alla rivalsa nei confronti del Conducente, del proprietario o locatario del veicolo identificato in Polizza nel caso in cui il sinistro abbia comportato lesioni a terzi trasportati e il trasporto sia avvenuto in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

Tuttavia, **la Società si riserva la facoltà di risarcire il danno in proporzione** rispetto a quello che sarebbe stato liquidato se il trasporto fosse stato effettuato sulla base delle disposizioni vigenti o delle indicazioni della carta di circolazione.

SGOMBERO NEVE

La Compagnia copre i danni a terzi, avvenuti durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di sabbia e simili effettuate dal veicolo assicurato, purchè le Autorità competenti abbiano rilasciato una specifica autorizzazione per lo svolgimento di tale attività. L'opzione è identificata in Polizza come condizione speciale V.

ART. 2 COSA NON È ASSICURATO



L'Assicurazione non comprende i danni a cose e alla persona subiti dal Conducente del veicolo responsabile del sinistro.

L'Assicurazione non comprende i danni alle cose subiti da:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Non sono poi assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati a terzi:

- dalla circolazione in aree aeroportuali;
- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
- dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti.

La Compagnia non sarà tenuta a prestare, o risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente Polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Compagnia debba comunque attenersi.

ART. 3 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

L'Assicurazione non è operante nel caso di:

- Conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore (ad es.: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perché la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta). Tuttavia, la Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri causati da Conducente con **patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro**, o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal Conducente in occasione del sinistro stesso;
- Conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Tuttavia, la Compagnia limita il proprio diritto di rivalsa **solamente nel caso di Conducente che guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope**, indipendentemente dall'ammontare del danno, a:

Guida in stato di ebbrezza	euro 5.000
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope	euro 20.000

- veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
- veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
- Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- danni causati alla pavimentazione stradale se il veicolo circola su cingoli o ruote non gommate;
- danni causati dalla circolazione del veicolo durante il periodo di sospensione della garanzia.



Nei precedenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

ART. 4 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

La Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'aveute diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet (www.cattolica.it), l'attestazione dello stato di rischio **almeno 30 giorni prima della scadenza** annuale del Contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione.

L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it) nella sezione "comunicazioni" al link "attestato di rischio".

Il Contraente e l'aveute diritto possono chiedere, nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di rischio aggiornata nel caso in cui, dopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto:

- il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la vendita (con risoluzione o cessione del Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione;
- la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione. In questo caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Se il veicolo è cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Compagnia, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario;
- per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni.

La Compagnia consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta, l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. **Tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa**, così come da regolamento IVASS n. 9/2015.

Nel caso di Contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria.



La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del Contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso;
- cessione del Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il periodo di osservazione non risulti concluso.

ART. 5 PEJUS (CONDIZIONE SPECIALE – G)

Premessa

La formula tariffaria “Pejus” prevede maggiorazioni della tariffa qualora la Compagnia abbia provveduto, negli ultimi 4 o negli ultimi 2 anni al pagamento anche parziale di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale o con responsabilità concorsuale.

STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO

All'atto della stipulazione di un nuovo Contratto la classe di merito C.U. e l'eventuale Pejus, vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE C.U. D'INGRESSO

1. Il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14 se:
 - il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
 - o
 - il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A..
2. **Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsto dalla normativa vigente e, all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del Contratto. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulta di tre o più mesi antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente deve fornire una **dichiarazione di mancata circolazione** per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto stesso.
3. In deroga ai punti precedenti sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dall'art. 134 comma 4-bis della Legge. In questo caso il cliente dovrà produrre:
 - copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
 - copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) se il veicolo da assicurare è intestato ad un familiare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.

I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo del quale si vuole recuperare la classe di merito C.U. vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.
4. **In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai punti precedenti, il Contratto è assegnato alla classe C.U. 18 e soggetto all'applicazione del “Pejus” del 25%.**

RECUPERO DELLA CLASSE DI MERITO

Nel caso in cui il Contratto stipulato con la Compagnia si riferisca ad un veicolo già assicurato, l'assegnazione al “Pejus” e alla classe di merito C.U. avviene:

- sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, tramite l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo sia assicurato presso altra Impresa assicurativa;
- sulla base delle regole evolutive elencate nella sezione “rinnovo del Contratto” nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Compagnia.

Veicolo Assicurato presso altra Impresa assicurativa

1. Assegnazione della classe

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di Assicurazione, il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito C.U. riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati;
- al "Pejus" sulla base della tabella sotto riportata:

Tabella di conversione dalla classe C.U. al "Pejus"

CLASSE C.U. DI ASSEGNAZIONE	TABELLA DELLA SINISTROSITÀ PREGRESSA				
	Non valorizzata (n.d.)	Valorizzato negli ultimi 2 anni (*) con		Valorizzato negli ultimi 4 anni (**) con	
		0 sinistri	1 o più sinistri	0 sinistri	1 o più sinistri
Da classe 1 a classe 18	Pejus	Tariffa fissa (no Pejus)	Pejus	Tariffa fissa (no Pejus)	Pejus

*anno corrente + annualità precedente

**anno corrente + ultime 3 annualità

Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe C.U. sarà assegnata in base alle seguenti regole:

Formula "Tariffa fissa"	Assegnazione alla classe C.U. 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pregressa
Formula "Franchigia"	Assegnazione alla classe C.U. secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14



2. Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati

Se al momento della stipula del Contratto l'attestazione di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:

- acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,
- richiede al Contraente una dichiarazione scritta** per il periodo residuo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., **che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito CU e del Pejus.**

Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia **richiede al Contraente la dichiarazione scritta come da comma precedente per l'intero quinquennio**. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.

La Compagnia verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.

Società posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe C.U. ed eventuale Pejus, sulla base della **dichiarazione sostitutiva di attestato** rilasciata, su richiesta del Contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.

3. Validità dell'attestazione di rischio

L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una **dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione**, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto.

Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una dichiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14, senza applicazione di alcun Pejus.

4. Veicolo già assicurato all'estero

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero:

- **il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'Assicuratore estero,**
- che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"),
- sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa.

Le regole da applicare sono le seguenti:

- a. **in assenza di sinistri:** classe d'ingresso – anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 – 10);
- b. **in presenza di sinistri:** determinazione della classe C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi sezione "Rinnovo del Contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).

Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, e sulla base della sinistrosità pregressa dichiarata si procederà all'applicazione della tariffa "Pejus" sulla base delle regole di cui alla "tabella di conversione dalla classe CU al "Pejus"" di cui al punto 1 della presente sezione.



Il Contraente deve **consegnare anche la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evince la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'Assicuratore estero, con targa italiana.

5. Polizza temporanea

Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno, il **Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo** e il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
- alla tariffa Pejus.

Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il Contratto dovrà essere collocato nella classe C.U. 14.

6. Assegnazione alla massima classe C.U. e applicazione della massima maggioranza di Pejus in caso di mancata presentazione della documentazione

Si procede all'assegnazione alla classe di C.U. 18 e all'applicazione del Pejus del 25% nei seguenti casi:

Indisponibilità dell'attestazione di rischio	Assenza delle dichiarazioni che autocertificano la posizione assicurativa e, ove previsto, dell'eventuale documentazione a supporto
Società posta in liquidazione coatta amministrativa	Assenza della dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio
Validità dell'attestato di rischio	Assenza della dichiarazione di mancata circolazione nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni
Polizza temporanea	Mancata consegna della Polizza temporanea precedente

Si procede all'assegnazione della classe C.U. 14 e all'applicazione del Pejus del 25% nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se non vengono consegnati:

- la dichiarazione rilasciata dall'Assicuratore estero
- e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana,

7. Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla massima classe C.U. (18) o l'applicazione del massimo Pejus di penalizzazione (25%) per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state esibite o consegnate successivamente a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di Premio risultante sarà conguagliata dalla Compagnia entro la data di scadenza del Contratto.

RINNOVO DEL CONTRATTO



1. Assegnazione della classe di merito

Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il Contratto è assegnato al "Pejus", come indicato in premessa, e alla classe di C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive e di assegnazione» sotto riportate, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale, avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale, la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri uguali, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

2. Determinazione della classe di merito in base a sinistri definiti fuori periodo di osservazione

Nella determinazione della classe di merito C.U. così come del "Pejus" si dovranno considerare anche eventuali sinistri definiti da altre Imprese di Assicurazione fuori periodo di osservazione, ossia;

- nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetti sinistri tardivi)
- e segnalati dalla Banca Dati attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo". Questa prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del Contratto.
- Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia.

Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di Assicurazione che lo ha definito.

Periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito, in bonus o in malus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:

- **in caso di nuova emissione:** inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di Premio.
- **In caso di rinnovo:** inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.

Tabella delle regole evolutive delle classi C.U.

CLASSI DI MERITO DI PROVENIENZA	CLASSE DI COLLOCAZIONE C.U. IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI"				
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 o più SINISTRI
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

3. Passaggio senza seguito di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già posto a riserva sia poi eliminato come senza seguito, la Compagnia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata:

- assegnerà il Contratto alla classe di merito C.U. alla quale sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto
- e procederà al conguaglio tra il maggior Premio percepito per effetto del Pejus e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

4. Riapertura di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e gli venga attribuita la responsabilità principale o, in caso di responsabilità concorsuale, il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine a una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, si procederà alla ricostituzione della posizione assicurativa - secondo i criteri indicati nelle "Tabelle delle regole evolutive e di assegnazione" con i conseguenti conguagli del Premio.

5. Riscatto del sinistro

In occasione della scadenza di rinnovo il Contraente può evitare la maggiorazione della tariffa (pejus) conseguente all'applicazione delle regole evolutive (vedi tabella), offrendo:

- alla Consap (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto),
- o alla Compagnia (per gli altri sinistri)

il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.

6. Aggiornamento dello stato di rischio

Nel caso in cui si cessi il rapporto assicurativo, **la Compagnia aggiornerà l'attestazione di rischio** sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banca Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:

- sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;
- sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetto sinistro tardivo).

L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.

GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE CU

Premesso che:

- in caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito,
- e che la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate),

è possibile mantenere la classe di merito C.U.:

- in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;

e

- nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e di seguito dettagliati.

In tutti gli altri casi si procede alla stipula di un nuovo Contratto con assegnazione alla classe di C.U. d'ingresso o, ove possibile, potranno essere applicate le disposizioni previste dall'articolo "cessazione del rischio".

Casi particolari – provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

Di seguito si riportano i casi particolari per i quali è previsto il mantenimento della classe C.U. e della relativa "tabella della sinistrosità progressa"

a) La proprietà del veicolo passa da una pluralità di soggetti a uno solo o più di essi.

Al Contratto va allegata la **dichiarazione di rinuncia** della classe di merito sottoscritta dal titolare o dai titolari che cedono il veicolo.

La classe C.U. e la sinistrosità progressa saranno conservate anche:

- nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo;
- dai cointestatarî cedenti, per usufruirne su un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione, o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso, oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al Contratto dovrà essere allegata la **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, relativa al veicolo ceduto e da cui si evinca la cointestazione.

b) La proprietà del veicolo viene trasferita tra coniugi o conviventi civili o di fatto.

Al Contratto va allegata la **dichiarazione di rinuncia** della classe di merito da parte del coniuge, o convivente civile o di fatto, cedente.

Il coniuge o il convivente cedente potranno usufruire della classe C.U. e della sinistrosità pregressa maturata sul veicolo ceduto per un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al Contratto va allegata la **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, ove si evinca il trasferimento di proprietà a favore del coniuge, o del convivente civilmente o di fatto.

In deroga alle disposizioni del provvedimento IVASS, è possibile conservare la classe C.U. e la sinistrosità pregressa anche nel caso in cui insieme alla variazione della titolarità vi sia anche la variazione del veicolo.

c) Mancato buon fine della vendita

Nel caso in cui si debba riassicurare un veicolo:

- posto in conto vendita, e la cui vendita non sia andata a buon fine,
- o ritrovato a seguito di furto totale,

e nel frattempo, ai sensi di quanto riportato in premessa, il Contratto è stato sostituito per assicurare un altro veicolo di proprietà, l'avente diritto (proprietario, o se persona diversa, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing), può recuperare la classe di merito e la sinistrosità pregressa maturati al momento della messa in conto vendita o del furto.

Al Contratto va allegata:

- **dichiarazione rilasciata dal rivenditore** circa il mancato buon fine della vendita,
- **la copia del verbale di ritrovamento del veicolo**, nel caso di furto.

d) Veicolo venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale.

L'avente diritto può recuperare la classe di merito per assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello indicato nell'attestato di rischio, che risulta venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale. L'operazione è ammessa nel caso in cui tali eventi si siano verificati in data successiva o uguale alla scadenza del periodo di osservazione riportato sull'attestazione stesso.

Se il nuovo veicolo è acquistato in leasing o con formula di noleggio a lungo termine, la norma viene applicata solo se il locatario, o l'utilizzatore, risulti registrato come intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi della normativa vigente, per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Al Contratto vanno allegati i seguenti documenti:

- **copia del documento da cui si evinca l'avvenuta vendita, messa in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all'estero o denuncia di furto del veicolo** riportato sull'attestato di rischio;
- **copia del libretto di circolazione del veicolo da assicurare.**

e) Veicoli in leasing o a lungo termine

Il soggetto, utilizzatore di un veicolo in leasing o a lungo termine, che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, ha diritto a recuperare la classe di merito maturata se provvede all'acquisto di detto veicolo.

Tale facoltà è ammessa anche nel caso in cui il soggetto di cui sopra, al termine dell'utilizzo non acquisti il veicolo locato o noleggiato ma ne acquisisca uno nuovo.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- **copia della documentazione attestante il riscatto del leasing;**
- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca il trasferimento di proprietà, e relativamente al noleggio a lungo termine, sia constatabile, il rapporto superiore a 12 mesi.

Nel caso di acquisto di un nuovo veicolo deve essere allegata anche la copia della documentazione di circolazione di detto veicolo.

f) Veicolo intestato a portatore di handicap

Il soggetto che utilizza un veicolo intestato a portatore di handicap, e che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, può recuperare la classe di merito per un nuovo veicolo intestato a suo nome.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a suo nome del nuovo veicolo;
- copia di analoga **documentazione, relativa al veicolo intestato al portatore di handicap**, da cui si evinca la temporanea intestazione superiore a 12 mesi.

g) Trasferimento della proprietà del veicolo agli eredi

La proprietà del veicolo viene trasferita a titolo ereditario ai soggetti conviventi con il "de cuius".

L'erede o gli eredi che subentrano nella titolarità del veicolo, in alternativa, possono chiedere che allo stesso venga attribuita la classe C.U. e la sinistrosità pregressa di altro veicolo di proprietà o di proprietà di altro familiare convivente.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a favore del o degli eredi conviventi;
- **autocertificazione dello stato di convivenza** con il "de cuius" al momento del decesso.

h) Trasferimento della proprietà del veicolo tra Società di persone

La proprietà del veicolo viene trasferita dalla ditta individuale al titolare (persona fisica) o dalla Società di persone al Socio e viceversa.

Al Contratto dovrà essere allegata:

- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà.

i) Trasferimento della proprietà del veicolo tra Società

La proprietà del veicolo viene trasferita da una società di persone o capitali ad altra società giuridica a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà;
- **copia dell'atto societario** da cui si evinca una delle azioni sopra descritte.

j) Cambio di destinazione d'uso

Ferma l'immatricolazione del veicolo, viene modificata la destinazione d'uso dello stesso.

ART. 6 TARIFFA FISSA

La formula tariffaria "tariffa fissa" non prevede variazioni di Premio in assenza o in presenza di sinistri definiti dalla Compagnia.

Per gli aspetti normativi, quali a titolo esemplificativo quelli connessi alla gestione delle classi di C.U. e alla documentazione probatoria da esibire o fornire, si applicano, in quanto compatibili, quelli contenuti nell'art. 5 "Pejus (condizione speciale - G)".

PROTEZIONE LEGALE

PER LA PROTEZIONE LEGALE

In questa Sezione vengono indicate le soluzioni legali per proteggersi in caso di procedimento penale, in caso di richiesta di risarcimento danni e negli altri casi disciplinati dalla presente Sezione.

PREMESSA

In questa sezione sono descritte le prestazioni dell'opzione facoltativa di Protezione Legale. Il Contraente può scegliere tra una delle seguenti opzioni di **Protezione legale per la circolazione**:

- FORMULA PROMOZIONE
- STANDARD
- PLUS

La **Protezione legale per la patente** prevede oltre all'opzione

- PATENTE PROTETTA STANDARD
- anche l'estensione destinata alle aziende
- PATENTE PROTETTA STANDARD CON GARANZIA AGGIUNTIVA 1

Le prestazioni sono valide solo se l'opzione è espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.



La gestione dei sinistri Protezione Legale è stata affidata dalla Compagnia a:

ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Viale del Commercio n. 59, 37135 – Verona

di seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

ARAG SE
Principali riferimenti:

Centralino Telefonico:
045 8 290 411

e-mail per invio nuove
denunce di sinistro:
denunce@ARAG.it

Le nuove denunce di sinistro possono essere inoltrate anche tramite fax allo 045.8290557. L'invio di successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro può avvenire tramite posta elettronica all'indirizzo: sinistri@ARAG.it o tramite fax allo 045.8290449.

ART. 1 COS'È ASSICURATO E MASSIMALI DI COPERTURA



Avvalendosi della Società Gestionaria per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Compagnia assume a proprio carico, fino ai massimali indicati nella tabella sottostante, per sinistro senza limite annuo, l'onere delle seguenti spese giudiziali e stragiudiziali:

- a) le spese per l'intervento di un legale che assista l'Assicurato;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria, o di quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- c) le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere;
- d) il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima o di transazione.

Le spese di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) sono coperte sia nel caso in cui la controversia si svolga in sede civile, sia qualora essa si svolga in sede penale, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. c).

L'Assicurato è comunque tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali relative agli adempimenti per bolli e registri, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale.

Nel caso di patrocinio di più legali, l'opzione viene prestata unicamente a copertura delle spese per il legale territorialmente competente ai sensi dell'art. 5 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale per le opzioni di tutela legale" della sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Le opzioni vengono prestate agli assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione in aree pubbliche e private (escluse le aree aeroportuali) del veicolo indicato in Polizza.

Tabella dei massimali

OPZIONI DI PROTEZIONE LEGALE	MASSIMALE PER SINISTRO SENZA LIMITE ANNUO
Protezione legale Formula Promozione	euro 10.000
Protezione legale Standard	euro 15.000
Protezione legale Plus	euro 20.000
Patente protetta Standard	euro 8.000

ART. 2 CASI GARANTITI

PROTEZIONE LEGALE PER LA CIRCOLAZIONE

A. PROTEZIONE LEGALE FORMULA PROMOZIONE	B. PROTEZIONE LEGALE STANDARD	C. PROTEZIONE LEGALE PLUS
Le opzioni vengono prestate agli assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza.	Le opzioni vengono prestate agli assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza e all'utilizzo di un'autovettura noleggiata mediante formula "car sharing" .	
<p>Sono garantiti anche il coniuge, il convivente more uxorio risultante dalle norme di legge vigenti, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pedoni; • ciclisti; • conducenti di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria; • passeggeri di veicoli adibiti a uso pubblico o privato. 		



A. PROTEZIONE LEGALE FORMULA PROMOZIONE

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- a. **Il recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi** per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e segg. del D.Lgs 209/2005.
La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. e) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.
- b. **Il recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005, ossia per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- c. **La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale.** L'opzione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza l'opzione viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contrahente.



B. PROTEZIONE LEGALE STANDARD

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- a. **Il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005.
- b. **Il recupero dei danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D.Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006.

- c. **Il recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005, ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- d. **La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connesse a incidente stradale.** L'opzione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
Nel caso in cui al Conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con:

Massimale	euro 50.000 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	---



- e. **La difesa penale per delitti dolosi** connessi a incidente stradale, purché gli assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato, o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, c.p.p.), o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



Gli assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

La Società Gestionaria richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione,

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. b), e) e j).

- f. **Proporre opposizione**, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, irrogata in seguito ad incidente stradale. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale", lett. i).
- g. **L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo** indicato in Polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
- h. **Controversie contrattuali**, ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a euro 200 (duecento). In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del veicolo. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".



Deroghe

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. e), nei casi alle lettere a), b), d), f), g) la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la **guida in stato di ebbrezza**.



Particolarità

La copertura per la **richiesta di risarcimento danni di cui ai punti a) e c)**, viene garantita con:

Massimale	euro 100.000 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	--

- per i sinistri con lesioni a persone superiore a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente si trovi in questi territori.

Attenzione

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza l'opzione viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.



C. PROTEZIONE LEGALE PLUS

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- Il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005.
- Il recupero dei danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D.Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006.
- Il recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale.** L'opzione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso in cui al Conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime viene garantita la difesa penale fino al massimale indicato.

Massimale	euro 100.000 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	--



- La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi** connessi a incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, c.p.p.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



Gli assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

La Società Gestionaria richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione,

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. b), e) e j).

- f. **Proporre opposizione**, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 (cinque) dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. i).
- g. **L'assistenza nei procedimenti di dissequestro** del veicolo indicato in Polizza, sequestrato in seguito a incidente stradale. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
- h. **Sostenere controversie** nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a euro 100. La presente opzione, in deroga all'art. 1 "Dove vale la copertura" della sezione "Condizioni di Assicurazione", viene estesa ai casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino a un mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del veicolo. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
- i. **L'anticipo** da parte della Società Gestionaria, fino a un importo massimo equivalente in valuta locale al valore del massimale, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società Gestionaria entro un mese dalla data di erogazione;
- j. **L'assistenza di un interprete** in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero.
- k. **Gli arbitri per la decisione di controversie**. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- l. **Errata variazione dei punti**. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.
La presente prestazione opera in deroga all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. h).
- m. **Il ricorso o l'opposizione avverso la sanzione amministrativa** accessoria di ritiro e/o sospensione della patente di guida comminata all'Assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo.

La prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo assicurato.
Sarà onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.



Massimale	euro 2.500 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	--

n. Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada.

Deroghe

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. e), nei casi alle lettere a), b), d), f), g), n) la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la **guida in stato di ebbrezza**.



Particolarità

La copertura per la **richiesta di risarcimento danni di cui ai punti a) e c)** viene garantita con:



Massimale	euro 100.000 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	--

- per i sinistri con lesioni a persone superiore a 9 punti di invalidità avvenuti in Italia;
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente si trovi in questi territori.

Attenzione

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza l'opzione viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contrahente.

PROTEZIONE LEGALE PER LA PATENTE

D. PATENTE PROTETTA STANDARD

L'opzione è operante:

- nei confronti della persona indicata in Polizza**, purché guidi un veicolo per il quale la persona stessa è abilitata (formula personal);
oppure
- nei confronti della persona che guidi il veicolo assicurato** in Polizza per la R.C. Auto per la guida del quale la persona stessa è abilitata (formula targa).

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- Difesa penale.** Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.
- Violazioni al Codice della Strada.** Proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto.
- Sanzioni amministrative accessorie.** Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.

- d. **Errata variazione dei punti.** Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

Le prestazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) operano in deroga all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. h).

- e. **Indennità Autoscuola (Opzione di Perdite Pecuniarie).** La Compagnia rimborserà, entro il limite sotto riportato, il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di Polizza, **previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.**

Limite	euro 500
--------	----------

- f. **Indennità Zero Punti (Opzione di Perdite Pecuniarie).** La Compagnia rimborserà, entro il limite sotto riportato, il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di Polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio.

La presente prestazione opera a condizione che:

- l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di Polizza;
- fornisca documentazione comprovante la sussistenza di quanto sopra e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

Limite	euro 1.000
--------	------------

E. PATENTE PROTETTA STANDARD CON GARANZIA AGGIUNTIVA 1 (Opzione di perdite pecuniarie)

Le seguenti prestazioni operano in estensione all'opzione Patente Protetta Standard (punto D del presente articolo).

Le prestazioni che seguono valgono a favore del Contraente/azienda indicato in Polizza contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro, sospensione o interdizione alla guida avvenuti in Europa o in Turchia subiti dai propri dipendenti **iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio** in regola con la vigente normativa, per violazioni commesse durante il periodo di efficacia della Polizza.

Nel caso in cui il Contraente sia una Spa, Srl, Sas o Snc (non è concedibile a "Enti Pubblici", "Consorti", "Cooperative" e/o altro), le opzioni operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci e amministratori che prestano attività continuativa all'interno della stessa.

Nel caso in cui il ritiro, la sospensione della patente di guida o l'interdizione alla guida in Europa o in Turchia avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai sotto indicati articoli del Codice della Strada o, per l'Europa o Turchia, per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di tali articoli, sono garantiti:

- **opposizione o ricorso** avverso il provvedimento di ritiro, sospensione della patente di guida o avverso il provvedimento di interdizione alla guida in Europa o in Turchia;
- **il pagamento** al Contraente/azienda della diaria convenuta in Polizza per le violazioni del Codice della Strada di cui:
 - art. 142 comma 9 e 12 Limiti di velocità;
 - art. 143 comma 12 Posizione dei veicoli sulla carreggiata;

- art. 145 comma 11 Precedenza;
- art. 146 comma 3 bis Violazione della segnaletica stradale;
- art. 147 comma 6 Comportamento ai passaggi a livello;
- art. 148 comma 16 Sorpasso;
- art. 149 comma 5 Distanza di sicurezza tra veicoli;
- art. 150 comma 5 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna;
- art. 172 comma 8 e 9 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;
- art. 176 comma 22 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali;
- art. 186 comma 2 Guida sotto l'influenza dell'alcol (in deroga all'art. 7, lett. g).

Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'autorità di un paese europeo (Italia, San Marino e Città del Vaticano esclusi) o della Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra indicati, la diaria viene corrisposta al 50% rispetto a quella convenuta in Polizza.

In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazioni garantite in Polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida.

In deroga all'art. 3 "Insorgenza del sinistro e decorrenza dell'opzione", nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente sia prevista al verificarsi di più infrazioni, quando una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di efficacia della Polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in Polizza, la diaria viene corrisposta al 50%**. Le altre prestazioni valgono per i casi assicurativi derivati da violazioni commesse durante il periodo di efficacia del Contratto.

Quando la medesima prestazione è prevista più volte all'interno della Polizza si considera in copertura solo nella formulazione più favorevole all'Assicurato.

Le prestazioni precedenti operano in deroga all'art. 7 "Cosa non è assicurato per l'opzione di perdite pecuniarie", lett. i).

ART. 3 INSORGENZA DEL SINISTRO E DECORRENZA DELL'OPZIONE

Cosa si intende per "caso assicurativo"?

Ai fini della Polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende

- **per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali:** il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- **per tutte le restanti ipotesi:** il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di Contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

Quando si presta l'opzione?

L'opzione viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, in caso di controversie contrattuali;
- per tutte le altre ipotesi: durante il periodo di validità della Polizza.

L'opzione si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del Contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia, nei modi e nei termini degli artt. 5 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale per le opzioni di tutela legale" e 7 "Denuncia e gestione del caso Assicurativo relativo all'opzione di perdite pecuniarie e alla diaria" di cui alla sezione "Cosa fare in caso di sinistro", entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del Contratto stesso.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, l'opzione viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 4 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELL'OPZIONE

Nel caso in cui l'**Assicurato** voglia avvalersi dell'opzione **deve**:

- **informare** immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire delega** al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione impegnandosi inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.

ART. 5 RECUPERO DI SOMME

I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società Gestionaria che le ha sostenute o anticipate.

ART. 6 COSA NON È ASSICURATO PER LE OPZIONI DI TUTELA LEGALE

Le opzioni Formula promozione, Standard e Plus non sono valide:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- b) per fatti dolosi delle persone assicurate, del Conducente o del Contraente;
- c) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

- d) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se questo è usato in difformità dall'immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui D.lgs 209/2005 e successive modifiche;
- e) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- f) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura, alle relative prove e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
- g) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
- h) in materia fiscale e amministrativa;
- i) se il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcol;
- j) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- k) per controversie con la Compagnia.

ART. 7 COSA NON È ASSICURATO PER L'OPZIONE DI PERDITE PECUNIARIE

L'opzione Perdite Pecuniarie non è operante:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
- b) per fatti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente;
- c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- d) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
- e) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- f) per vertenze con la Compagnia.

Limitatamente alla prestazione "Patente protetta con garanzia aggiuntiva 1", l'opzione non opera inoltre:

- g) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- h) se il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcol;
- i) se il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione R.C.A., salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;
- j) qualora il Contraente non abbia dichiarato, quando richiesto, l'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente, comminati nei cinque anni precedenti alla sottoscrizione della Polizza;
- k) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;

- l) per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse a eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- decorrenza di termini di validità della patente o della CqC (carta di qualificazione Conducente);
 - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;
 - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
 - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
 - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
- m) per violazioni di qualsiasi natura, connesse o meno alla circolazione dei veicoli, che comportino la revoca della patente;
- n) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 2 "Casi garantiti" ai punti D) "Patente Protetta Standard" ed E) "Patente Protetta con garanzia aggiuntiva 1" della presente Sezione.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In questa Sezione vengono indicate le modalità di denuncia del sinistro, sia per la garanzia R.C.A. che per l'opzione facoltativa acquistabile dal Contraente.

Premessa

Nella presente sezione sono riportate le disposizioni che disciplinano le modalità di denuncia del sinistro:

- della garanzia R.C.A.
- dell'opzione facoltativa Protezione legale.

Sezione R.C.A.

ART. 1 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- **redigere** il modulo di constatazione amichevole di incidente, approvato dall'IVASS, secondo l'art. 143 della Legge;
- **fornire** tutte le indicazioni e i dati relativi sia alla Polizza che al sinistro, così come indicato nel modulo stesso;
- **presentare** la denuncia entro 3 giorni dalla data del sinistro, o dal momento in cui l'Assicurato possa farlo;
- **fornire** il più velocemente possibile tutti i documenti (compresi gli eventuali atti giudiziari) relativi al sinistro.

Se la denuncia del sinistro e la sua completa documentazione vengono presentati in ritardo o si omette di farlo, in base all' art. 1915 c.c. **la Compagnia ha diritto di rivalersi integralmente o parzialmente** in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in ottemperanza all'art. 144 della Legge.

INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

L'Assicurato può inoltrare richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale, provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro UE, e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della Carta Verde, oltre che al responsabile del sinistro, anche alla Società con cui è assicurato il veicolo responsabile del sinistro o al suo mandatario designato nel territorio italiano.

ART. 2 INDENNIZZO DIRETTO: MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Nel caso in cui sia applicabile ciò che è stabilito nell'art. 149 della Legge e ai sensi del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, **l'Assicurato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve inviare la richiesta di risarcimento alla Compagnia tramite:**

- **lettera raccomandata** con avviso di ricevimento, spedita alla Compagnia sita in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona;
- **telegramma**, spedito alla Compagnia sita in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Ufficio Sinistri;
- **telefax**, inviato al n. 045.68.33.535;
- **e-mail** inviata all'indirizzo indicato nel sito della Compagnia:

richiestadannicard.cattolica@cattolicaassicurazioni.it

ART. 3 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Compagnia, fino a quando ne ha interesse, si fa carico della gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'Assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, se necessario, legali e/o tecnici.

Può anche provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Compagnia ha diritto di rivalersi verso l'Assicurato per le somme pagate al terzo nella misura in cui contrattualmente avrebbe potuto ridurre o rifiutare la prestazione.

DOVERI DEL CONTRAENTE

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.

Sezione PROTEZIONE LEGALE

ART. 4 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LE OPZIONI DI TUTELA LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente:

- **denunciare** alla Società Gestionaria o alla Compagnia il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza;
- in ogni caso **far pervenire** immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto notificato;
- contestualmente **indicare** alla Società Gestionaria il nome di un legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'Assicurato non fornisca tale indicazione, la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata A.R., rinnova all'Assicurato l'invito a esercitare la facoltà di scelta del legale. Nel caso in cui l'Assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del legale da lui prescelto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del legale, a cui dovrà essere conferito mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con la Compagnia o con la Società Gestionaria.

ART. 5 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO PER LE OPZIONI DI TUTELA LEGALE

Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal legale nominato secondo l'art. 5 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale per le garanzie di tutela legale", sempreché le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso legale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

L'opzione viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato.

L'Assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società Gestionaria.

L'eventuale nomina di un consulente tecnico di parte, o di un perito, in genere viene concordata con la Società Gestionaria.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

La Società Gestionaria, così come la Compagnia, non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti in genere.

Conflitto di interessi/disaccordo

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle parti: o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 6 DENUNCIA E GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO RELATIVO ALL'OPZIONE DI PERDITE PECUNIARIE E ALLA DIARIA

Relativamente all'opzione di perdite pecuniarie “**Indennità Autoscuola**” e “**Indennità Zero punti**”, l'Assicurato deve:

- **presentare** alla Compagnia immediata denuncia del caso assicurativo;
- **produrre** copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti;
- **produrre** copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell'avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.

La Compagnia, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l'operatività dell'opzione in Polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o al pagamento delle Indennità previste.

Relativamente alla “**garanzia aggiuntiva 1**”, descritta all'Art. 2 “Casi garantiti” punto E) della sezione Protezione Legale, l'Assicurato deve:

- **dare notizia** del provvedimento inibitorio a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Compagnia, nel termine massimo di 7 giorni dalla data di notifica dello stesso, allegandone relativa copia;
- **avvisare** immediatamente la Compagnia dell'avvenuta restituzione della patente allegando la relativa documentazione.

L'indennizzo viene corrisposto al termine del periodo di interdizione e al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione di copia del verbale di restituzione del documento di guida. L'Assicurato può chiedere che l'indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare.

Nel caso di revoca della patente, il pagamento dell'intero ammontare della diaria per il periodo convenuto avviene con rateizzazione mensile.

In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di inabilitazione alla guida, la Compagnia corrisponde agli eredi, o alle persone designate come beneficiari, le indennità maturate fino al giorno del decesso.

Conflitto di interessi/disaccordo

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle parti; o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

RC MACCHINE AGRICOLE



Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112
Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F.
e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni
n. 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Albo Imprese presso IVASS
n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo
Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.

www.cattolica.it

